

DDL 355 del 5.6.2008: Istituzione delle Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione.

1. Oggetto della presente legge è, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché della solidarietà ed equidistribuzione delle risorse idriche su tutto il territorio regionale, l'organizzazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato (SII) ai sensi degli articoli 148 e 200 del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) e dell'articolo 2 comma 38 della L. 244/2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) .
2. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria e nazionale :
 - a) la gestione del servizio idrico integrato, secondo quanto previsto dagli articoli 147 e 151 del d. lgs 152/06;
 - b) l' organizzazione della gestione dei rifiuti urbani per ambiti territoriali ottimali, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, ed in base ai criteri di priorità gestionale di cui all'articolo 179 del d.lgs.152/2006, ai fini di poter raggiungere, per ogni ambito territoriale individuato:
 - nell'arco di 5 anni dalla costituzione dell'autorità d'ambito di cui al successivo articolo 2 l'autosufficienza di smaltimento anche attraverso forme di cooperazione, e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
 - il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata fissate dalla normativa nazionale ;
 - la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa e di una discarica di servizio, ferma restando la priorità della raccolta differenziata;
 - la riduzione della produzione dei rifiuti.
3. Sono confermate in capo alle Province le competenze in materia di

DDL 355 DEL 5.6.2008 EMENDATO DALLA GIUNTA REGIONALE IL 30.6.2008

EMENDAMENTO 1

“Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria e nazionale:
 - c) l'organizzazione del servizio idrico integrato (SII), secondo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm., anche in conformità al principio della solidarietà ed equidistribuzione delle risorse idriche su tutto il territorio regionale;
 - d) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per ambiti territoriali ottimali, ai sensi dell'articolo 200 del d.lgs. 152/2006, ed in base ai criteri di priorità gestionale di cui all'articolo 179 del d.lgs.152/2006, al fine di poter raggiungere, per ogni ambito territoriale individuato:
 - 1) nell'arco di 5 anni dalla costituzione dell'AATO di cui all'articolo 2 l'autosufficienza di smaltimento anche attraverso forme di cooperazione, e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
 - 2) il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata fissate dalla normativa nazionale ;
 - 3) la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa e di una discarica di servizio, ferma restando la priorità della raccolta differenziata;
 - 4) la riduzione della produzione dei rifiuti.”.

rilascio autorizzazioni in forma ordinaria per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti secondo le modalità definite dall'art.208 e segg del d.lgs.152/2006, nonché le competenze relative alle autorizzazioni agli scarichi e alle concessioni di derivazione di acque pubbliche.

Articolo 2

Disposizioni sulle Autorità d'ambito, .

1. Sono individuati sul territorio ligure gli Ambiti territoriali ottimali di Imperia, Savona, Genova e La Spezia, coincidenti con il territorio delle rispettive Province.
2. L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale nella forma di cui al successivo comma 5.
3. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Autorità possono prevedere gestioni anche a livello sub provinciale purchè, anche in tali sub ambiti, sia superata la frammentazione della gestione.
4. Tramite la definizione di accordi fra Autorità può essere definito un sistema integrato fra ambiti o zone di ambiti diversi che corrisponda a criteri di salvaguardia ambientale e più efficace ed economica gestione dei rifiuti solidi urbani.
5. Attraverso intese , accordi tra Autorità sono privilegiate forme di consorzi tra gestori per il rispetto dei livelli depurativi previsti dalla normativa vigente e prioritariamente per il superamento delle criticità e realizzazione dei nuovi impianti ove previsti dall'atto di indirizzo di cui al successivo comma 2 dell'articolo 6.
6. La Provincia e i Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). e secondo le

EMENDAMENTO 2

“Articolo 2

(Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per i servizi idrici e la gestione dei rifiuti urbani)

1. Sono individuati sul territorio ligure gli Ambiti territoriali ottimali di Imperia, Savona, Genova e La Spezia, coincidenti con il territorio delle rispettive Province.
2. In ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1 è costituita l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per i servizi idrici e la gestione dei rifiuti urbani (AATO), nella forma del consorzio obbligatorio tra Provincia e Comuni dell'ambito, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
3. Le quote di partecipazione dei Comuni all'AATO sono determinate in ragione dei seguenti parametri:
 - a)10% sulla base della superficie del territorio comunale;
 - b)60% sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dai dati del più recente censimento Istat disponibile.La quota di partecipazione della Provincia all'AATO è pari al 30% del totale.
4. L'AATO è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, ai

disposizioni della presente legge , **l'Autorità d'Ambito**, nella forma del consorzio obbligatorio, alla quale sono attribuite:

- le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione rifiuti per tutto il territorio dell'Ato, da esercitare nel rispetto dei principi ed obiettivi di cui agli articoli 200 e seguenti del d.lgs.152/2006 ;

- le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato su tutto il territorio dell'Ato, da esercitare nel rispetto dei principi ed obiettivi di cui agli articoli 147 e seguenti del d.lgs.152/2006

7. L'Autorità d'Ambito ha personalità giuridica di diritto pubblico ed il suo ordinamento e funzionamento sono disciplinati, nel rispetto delle vigenti norme sulle forme di cooperazione tra Enti locali ed in particolare ai sensi dell'articolo 31 c. 3 del d.lgs.267/2000, da specifici atti istitutivi. In ogni caso l'Autorità di ambito deve avere un Consiglio di Amministrazione, un Direttore, ed un'Assemblea dei Sindaci, nonché due segreterie tecnico-amministrative competenti l'una per la gestione rifiuti, e l'altra per le risorse idriche. I componenti di tali organi vi partecipano senza percepire alcun compenso.

8. Le quote di partecipazione dei Comuni alla Autorità d'ambito sono determinate in ragione dei seguenti parametri :

- 30% sulla base della superficie del territorio comunale;
- 40% sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dai dati del più recente censimento Istat disponibile.
- La quota di partecipazione della Provincia alla Autorità d'ambito è pari al 30% del totale

9. Gli atti istitutivi individuano le decisioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata degli Enti locali partecipanti alla Autorità d'ambito. Le decisioni dell'Assemblea dei Sindaci sono in ogni caso assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, determinata dal pronunciamento di tanti Enti che rappresentino sia la

sensi degli articoli 148 e 201 del d.lgs. 152/2006 e svolge le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio dell'Ato, da esercitare nel rispetto dei principi ed obiettivi di cui agli articoli 147 e 200 del d.lgs.152/2006.

5. L'ordinamento ed il funzionamento dell'AATO sono disciplinati dagli atti istitutivi di cui all'articolo 31 del d.lgs. 267/2000, adottati ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

6. Sono organi dell'AATO il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, composta dai rappresentati degli enti locali consorziati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato. Per ogni AATO è previsto un Direttore e due segreterie tecnico-amministrative competenti rispettivamente per la gestione rifiuti e per le risorse idriche.

7. Gli atti istitutivi di cui al comma 5 individuano le decisioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata degli Enti locali partecipanti all'AATO. Le decisioni dell'Assemblea sono in ogni caso assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, determinata dal pronunciamento di tanti Enti che rappresentino sia la metà più uno degli Enti costituenti il consorzio, sia il 51% delle quote di partecipazione al consorzio.

8. Ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), i componenti degli organi dell'AATO di cui al comma 6, vi partecipano senza percepire alcun compenso.

9. L'AATO presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge.

metà più uno degli Enti costituenti il Consorzio, sia il 51% delle quote di partecipazione al Consorzio.

10. Gli atti istitutivi regolano inoltre le modalità per il concreto passaggio, dai Comuni alla Autorità d'ambito, delle funzioni amministrative relative ai servizi pubblici ai sensi dell'articolo 201 c. 2 del d.lgs.152/2006, e per il conferimento delle dotazioni patrimoniali dai Comuni alle Autorità.
11. Fino all'effettiva istituzione delle Autorità di ambito di cui al comma 3, continuano ad operare gli Ambiti territoriali ottimali esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge,
12. Il personale delle segreterie degli ATO viene trasferito, a parità di trattamento giuridico ed economico applicato in base ai contratti collettivi di settore del comparto di provenienza, alle segreterie tecniche dell'Autorità d'Ambito.
13. Le Autorità d'ambito subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle corrispondenti forme di cooperazione degli ATO già esistenti. Ad esse fanno capo tutti gli obblighi posti dalla presente legge a carico delle forme di cooperazione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Le Autorità d'ambito presentano una relazione semestrale al Consiglio regionale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge.

Articolo 3

Modalità di costituzione dell'Autorità d'Ambito

1. L'Autorità d'ambito viene costituita da Provincia e Comuni compresi negli ATO, tramite l'approvazione dello statuto del consorzio redatto sulla base dello statuto tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO 3

“Articolo 3 (Procedura di costituzione dell'AATO)”

1. L'AATO viene costituita da Provincia e Comuni dell'ambito, tramite l'approvazione degli atti istitutivi del consorzio redatti sulla base di una convenzione e di uno statuto tipo approvati con deliberazione della Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Province convocano, entro 90 giorni dalla data di approvazione dello statuto tipo da parte della Regione, una conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale; la conferenza approva lo statuto e gli atti necessari ad istituire l'Autorità d'Ambito, sulla base del pronunciamento dei Sindaci che rappresentino almeno i due terzi degli abitanti dell'ambito calcolati sulla base dell'ultimo censimento disponibile.
3. I Comuni, entro 60 giorni dalla approvazione dello statuto e degli atti di cui al comma 2, deliberano gli atti necessari per l'istituzione dell'Autorità d'Ambito dandone comunicazione alla Provincia.
4. Le Province, dopo la approvazione degli atti istitutivi da parte dei Comuni, danno tempestiva comunicazione alla Giunta regionale dell'avvenuta approvazione dello statuto del consorzio.

Articolo 4

Primi affidamenti del servizio

1. Nei novanta giorni successivi alla costituzione dell'Autorità d'ambito, la Giunta regionale approva lo schema tipo di contratto dei servizi di cui agli articoli 203 e 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. L'autorità d'ambito, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1 avvia la procedura di aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie. I rapporti con i concessionari di gestioni che a tale data non risultano cessate sono disciplinati con specifici atti convenzionali da parte dell'Autorità d'ambito.
3. L'autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie in conformità ai criteri di cui all'articolo 113 comma 7 del decreto legislativo n.267/2000, la gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni ed altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche ed economiche secondo quanto

2. Ai fini di cui al comma 1, le Province convocano, entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione degli atti tipo da parte della Regione, una conferenza dei Comuni appartenenti al medesimo Ambito Territoriale Ottimale, finalizzata alla predisposizione degli atti istitutivi da sottoporre ai rispettivi Consigli per la relativa approvazione.
3. I Comuni e la Provincia, entro 60 giorni dalla conferenza di cui al comma 2, approvano gli atti istitutivi dell'AATO e ne danno tempestiva comunicazione alla Giunta regionale.”.

EMENDAMENTO 4

“Articolo 4

(Affidamenti dei servizi)

- 1) Nei novanta giorni successivi alla costituzione dell'AATO, la Giunta regionale approva lo schema tipo di contratto di servizio e di convenzione di cui agli articoli 203 e 151 del d.lgs. 152/2006.
- 2) L'AATO, entro trenta giorni dall'approvazione degli atti di cui al comma 1, avvia la procedura di aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in conformità alle disposizioni comunitarie ed alla normativa nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, fatte salve le concessioni che non risultino cessate ai sensi dell'articolo 113 comma 15 bis del d.lgs. 267/2000 e dell'articolo 2 comma 38 della legge 244/2007.
- 3) L'AATO assicura la gestione del servizio idrico in forma integrata provvedendo all'affidamento dello stesso ad un soggetto unitario, ove non ancora individuato, in conformità alle disposizioni comunitarie ed alla normativa vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, ed in particolare nel rispetto dei criteri

definito al comma 3 dell'art.150 del d. lgs 152/06.

4. Ai fini del raggiungimento del gestore unico possono essere previste fusioni con salvaguardate o consorzi tra diverse società che dovranno essere concluse entro il 2010.
5. Le infrastrutture idriche e depurative di proprietà degli enti locali sono affidate in concessione d'uso gratuita al gestore ai sensi dell'articolo 143 del d.lgs. 152/06.

di cui all'articolo 113 comma 7 del d.lgs. 267/2000 e delle modalità di cui all'articolo 150 del d.lgs. 152/2006.

- 4) Resta ferma la previsione di cui all'articolo 113 comma 15 bis del d.lgs. 267/2000; a tal fine l'AATO determina la data di cessazione delle concessioni esistenti, avuto riguardo alla durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva, qualora la medesima risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati dal gestore.
- 5) L'AATO individua forme e modalità dirette all'integrazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio idrico, avuto riguardo agli affidamenti esistenti che non risultano cessati nei termini di cui all'articolo 113 comma 15 bis del d.lgs. 267/2000, al fine di pervenire al superamento della frammentazione del servizio nel territorio dell'ambito.
- 6) Per le finalità di cui al comma 5, nonché di quelle poste dal d.lgs. 152/2006, l'AATO disciplina i rapporti con i concessionari delle gestioni esistenti, prevedendo la stipula di appositi atti convenzionali, ovvero altre forme di collaborazione, volte ad assicurare l'integrazione delle diverse gestioni.
- 7) Entro il termine decorrente dall'individuazione del gestore unico ai sensi del presente articolo, l'AATO, sentiti i soggetti interessati, approva gli accordi di collaborazione tra i diversi gestori, verificandone l'idoneità a garantire il raggiungimento dell'unitarietà, nell'intero ambito, del sistema di gestione del ciclo delle acque e dei rifiuti.
- 8) La gestione del SII può essere, altresì, affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni ed altri enti locali compresi nell'ambito, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche ed economiche.
- 9) Le infrastrutture idriche e depurative di proprietà degli enti locali di cui all'articolo 143 del d.lgs. 152/2006, sono affidate in concessione d'uso gratuita al gestore, fatto salvo quanto previsto dagli atti che regolano i rapporti di concessione in corso.
- 10) Tramite la sottoscrizione di accordi fra Autorità può essere definito un sistema integrato fra ambiti o zone di ambiti diversi

Articolo. 5

Esercizio dei poteri sostitutivi.

1. Decorso il termine di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero il termine di cui all'articolo 3 comma 3, in caso di mancata costituzione della Autorità d'ambito, ovvero in caso di mancata nomina del consiglio di amministrazione, il presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, nomina un commissario che provvede, in sostituzione, degli organi ordinari dei comuni e della provincia, allo svolgimento di una o più delle seguenti funzioni e attività secondo quanto stabilito nell'atto di nomina:
 - a) approvazione dello statuto in sostituzione dei comuni inadempienti;
 - b) sottoscrizione dell'atto costitutivo della Autorità d'ambito in sostituzione dei comuni inadempienti;
 - c) convocazione dell'assemblea della Autorità d'ambito per la nomina del consiglio di amministrazione;
 - d) svolgimento delle funzioni del consiglio di amministrazione della Autorità d'ambito fino alla nomina di detto organo da parte dell'assemblea della Autorità;
 - e) svolgimento delle funzioni dell'assemblea della Autorità, ad eccezione della nomina del consiglio di amministrazione;
 - f) svolgimento delle funzioni e delle attività necessarie per l'affidamento del servizio.
2. Anche dopo la costituzione delle Autorità d'ambito di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero dopo la nomina degli organi, il presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, nomina un commissario qualora:
 - a) decorra inutilmente il termine di cui all'articolo 7 per la approvazione dei Piani d'ambito;
 - b) le Autorità non svolgano le funzioni o le attività di loro competenza necessarie per l'affidamento del servizio entro centottanta giorni dall'avvio delle relative procedure.

che corrisponda a criteri di salvaguardia ambientale e più efficace ed economica gestione dei servizi di cui alla presente legge.”.

EMENDAMENTO 5

“Articolo 5

(Esercizio dei poteri sostitutivi)

1. Al fine di dare puntuale attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge, la Regione esercita poteri sostitutivi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 63 dello Statuto regionale. Il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni, nomina un commissario che provvede, in sostituzione dei soggetti inadempienti allo svolgimento delle seguenti attività, secondo quanto stabilito nell'atto di nomina:
 - a) approvazione degli atti istitutivi dell'AATO, in sostituzione degli enti locali, in caso di inutile decorrenza del termine di cui all'articolo 3, comma 3;
 - b) avvio delle procedure di affidamento dei servizi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, in caso di inadempimento;
 - c) conclusione delle procedure finalizzate all'affidamento dei servizi, qualora l'AATO non svolga le attività necessarie entro centottanta giorni dall'avvio delle relative procedure;
 - d) approvazione del Piano d'ambito ai sensi dell'articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006, in caso di inutile decorrenza del termine di cui all'articolo 7.”.

3. Nei casi di cui al comma 2, il commissario provvede allo svolgimento di una o più delle funzioni e attività necessarie per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo quanto stabilito nell'atto di nomina.

4. La nomina del commissario è preceduta da diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni. La diffida è unica per tutte le funzioni e le attività di cui al comma 1, o per tutte le funzioni e le attività di cui al comma 2, ed è rivolta a tutti i soggetti inadempienti, con indicazione delle attività che devono essere poste in essere per la costituzione della Autorità e l'affidamento del servizio. L'atto di nomina individua le strutture regionali di supporto ovvero di riferimento per lo svolgimento delle funzioni e delle attività connesse al mandato commissariale.

Articolo 6

Atto di indirizzo regionale in materia di pianificazione

1. Il Consiglio regionale approva un atto di indirizzo contenente i criteri per la redazione dei Piani d'ambito e per la organizzazione, nel periodo transitorio, dei servizi e degli assetti impiantistici di gestione rifiuti fino all'approvazione di un nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti . L'atto di indirizzo individua le componenti del servizio di gestione rifiuti che, data la prevalenza degli aspetti igienico sanitari, possono essere organizzate a livello di singolo Comune con modalità differenziate rispetto alla gestione unitaria di ambito.
2. Nelle more di approvazione del piano di tutela delle acque, al fine del rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria e degli obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio idrico, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i poli depurativi che meglio consentono il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio nonché individua misure di cui all'articolo 146 del d.lgs 152/06.

EMENDAMENTO 6

"Articolo 6

(Disposizioni in materia di pianificazione)

- 1) Il Consiglio regionale approva un atto di indirizzo contenente i criteri per la redazione del Piano d'ambito, ai sensi dell'articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006, di cui all'articolo 7 e per l'organizzazione, nel periodo transitorio, dei servizi e degli assetti impiantistici di gestione rifiuti fino all'approvazione del nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti. L'atto di indirizzo individua le componenti del servizio di gestione rifiuti che, data la prevalenza degli aspetti igienico sanitari, possono essere organizzate a livello di singolo Comune con modalità differenziate rispetto alla gestione unitaria di ambito.
- 2) Nelle more di approvazione del Piano di tutela delle acque, al fine del rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria e degli obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio idrico, il Consiglio regionale approva apposite linee di indirizzo finalizzate all'individuazione dei poli depurativi che meglio consentono il

raggiungimento dei citati obiettivi, nonché all'individuazione delle misure di cui all'articolo 146 del d.lgs 152/2006.

3) I Piani provinciali per la gestione dei rifiuti già approvati mantengono efficacia fino all'approvazione del nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti relativamente ai seguenti contenuti:

a) Individuazione, sulla base delle previsioni del Piano territoriale di coordinamento di cui alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e dei criteri definiti nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

b) organizzazione dei sistemi di raccolta differenziata in relazione alle dimensioni e caratteristiche territoriali di riferimento;

a) fabbisogno di impianti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani non recuperabili fino all'anno 2010.

4. Eventuali ampliamenti degli impianti di discarica per rifiuti urbani esistenti, o realizzazione di nuove discariche per rifiuti urbani che si rendano necessarie sulla base di gravi e comprovate esigenze finalizzate a scongiurare situazioni di emergenza, nelle more dell'attuazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 7, potranno essere autorizzati esclusivamente sulla base di accordi di programma fra Regione, Provincia e Comuni interessati.

5. Gli accordi di programma di cui al comma 4 possono essere stipulati a condizione che, a livello di ambito territoriale ottimale interessato dall'ampliamento di discarica esistente o realizzazione di nuova discarica, siano stati raggiunti gli standard e gli obiettivi di cui all'atto di cui al comma 1. Tali accordi di programma prevedono misure compensative a favore dei Comuni interessati dall'ampliamento di discarica esistente o realizzazione di nuova discarica.”.

Articolo 7
Piano d'Ambito

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Autorità d'ambito provvedono alla elaborazione del Piano d'ambito, ai sensi dell'art. 149 e 203 c.3 del d.lgs 152/06 e ss.mm. Prima della sua approvazione il Piano viene inviato alla Regione per la verifica di congruenza con quanto stabilito con la deliberazione di cui all' articolo 6 della presente legge e con la Pianificazione in vigore
2. Il Piano d'ambito, adottato dall'Autorità d'ambito in conformità alle previsioni di cui all'art.203 c.3 del d.lgs.152/2006, individua, con riferimento ai contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti, gli impianti e le tecnologie da attivare affinché all'interno dell'ambito territoriale ottimale sia assicurata una gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e nazionale, privilegiando la prevenzione nella produzione dei rifiuti, la raccolta differenziata ed il recupero allo smaltimento.
3. Il Piano d'ambito adottato dall'Autorità d'Ambito in conformità alle previsioni di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/06 deve contenere anche:
 - a) individuazione delle opere e degli impianti da realizzare necessari per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, tenuto conto delle potenzialità ottimali dei poli depurativi. Ciò fatta salva la possibilità di procedere alla stipula di convenzioni con altra Autorità d'ambito, nel caso in cui l'obiettivo non risulti raggiungibile;
 - b) definizione dei consorzi dei comuni per la realizzazione dei poli depurativi;
 - c) le opere necessarie per la interconnessione degli acquedotti;
 - d) le priorità relative alle soluzioni delle criticità ed il raggiungimento del rispetto della normativa europea entro il 2015 sia come rispetto dei limiti di qualità sia come assetto impiantistico previsto dalla normativa stessa;
 - e) predisposizione, previa definizione del connesso modello gestionale ed organizzativo, dei piani economici e finanziari degli interventi di cui alla

EMENDAMENTO 7

“Articolo 7
(Piani d'Ambito)

4. Entro 6 mesi dalla data di loro costituzione, le AATO provvedono alla elaborazione dei Piani d'ambito, ai sensi rispettivamente degli articoli 149 e 203, comma 3, del d.lgs 152/2006. Prima della loro approvazione, i Piani sono inviati alla Regione per la verifica di congruenza con quanto stabilito con gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, e comma 2 nonché con gli atti di pianificazione vigenti.”

lettera a), con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle risorse disponibili, di quelle da reperire, nonché dei proventi derivanti dall'applicazione della tariffa per il periodo considerato.

Articolo 8

Compiti degli Osservatori sulle risorse idriche e sui rifiuti in materia di gestione di servizi pubblici locali

1. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana linee guida, indirizzi, criteri che devono essere rispettati per il raggiungimento dei livelli sostenibili di produzione rifiuti, dei livelli depurativi, dei potenziali ottimali per la depurazione, nonché i livelli di efficacia ed efficienza.

A livello regionale è istituito l'Osservatorio regionale sulle risorse idriche, realizzato in collaborazione con Province, Comuni e Autorità di Bacino de ATO e si compone di un centro regionale di raccolta ed elaborazione dati e di centri di monitoraggio negli ambiti territoriali delle province, collegati al centro regionale.

2. Tale Osservatorio è costituito da un sistema di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee e delle loro portate, secondo i criteri di cui alla direttiva europea 2000/60.

3. L'Osservatorio fornisce il supporto per la predisposizione degli atti di programmazione regionale in materia di tutela e gestione delle risorse idriche assicurando efficacia ed omogeneità all'analisi e verifica di dati. Nell'ambito dell'Osservatorio si effettua la verifica del rispetto dei livelli di efficacia ed efficienza nonché il raggiungimento dei livelli depurativi nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta Regionale di cui al comma 1.

4. Il sistema di monitoraggio e la gestione e raccolta dei dati è gestito da ARPAL. I costi dell'Osservatorio sono posti a carico della tariffa dell'autorità d'Ambito, la Regione nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio può contribuire al finanziamento dell'Osservatorio, integrando le quote a carico del sistema tariffario.

5. Il sistema di monitoraggio e la gestione e raccolta dei dati è gestito da ARPAL. I costi dell'Osservatorio sono posti a carico della tariffa dell'autorità d'Ambito, la Regione nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio può contribuire al finanziamento dell'Osservatorio, integrando le quote a carico del sistema tariffario.

6. L'attività dell'Osservatorio si avvale anche dei dati rilevati

EMENDAMENTO 8

“Articolo 8

(Compiti degli Osservatori sulle risorse idriche e sui rifiuti in materia di gestione di servizi pubblici locali)

1. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana linee guida, indirizzi, criteri che devono essere rispettati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa in materia di gestione rifiuti, dei livelli depurativi, nonché i livelli di efficacia ed efficienza dei servizi.

2. A livello regionale è istituito l'Osservatorio regionale sulle risorse idriche, realizzato in collaborazione con Province, Comuni e Autorità di Bacino ed AATO e gestito da ARPAL. L'Osservatorio si compone di un centro regionale di raccolta ed elaborazione dati e di centri di monitoraggio negli ambiti territoriali delle province, collegati al centro regionale.

3. L'Osservatorio fornisce il supporto per la predisposizione degli atti di programmazione regionale in materia di tutela e gestione delle risorse idriche assicurando efficacia ed omogeneità all'analisi e verifica di dati. Nell'ambito dell'Osservatorio si effettua la verifica del rispetto dei livelli di efficacia ed efficienza nonché il raggiungimento dei livelli depurativi nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta Regionale di cui al comma 1.

4. L'attività dell'Osservatorio si avvale anche dei dati rilevati dall'Osservatorio meteo idrologico della Regione Liguria (OMIRL).

5. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un atto contenente i criteri per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2.

6. Nell'ambito dell'Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all'articolo 36 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) la Regione effettua la verifica del raggiungimento degli obiettivi di

dall'Osservatorio meteo idrologico della Regione Liguria (OMIRL)
7. Nell'ambito dell'Osservatorio dei rifiuti di cui alla l.r.20/06 la Regione effettua la verifica del raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione dei rifiuti nonché dei risultati delle iniziative per la riduzione e la prevenzione nella produzione dei rifiuti nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 1. In particolare l'Osservatorio regionale supporta l'attività dell'Autorità d'Ambito tramite la definizione degli obiettivi qualitativi dei servizi erogati, la valutazione comparative sulle prestazioni delle gestioni, anche con riferimento agli aspetti tariffari, e la definizione di proposte di ottimizzazione del servizio.

efficacia, efficienza ed economicità nella gestione dei rifiuti, nonché dei risultati delle iniziative per la riduzione e la prevenzione nella produzione dei rifiuti nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 1. In particolare l'Osservatorio regionale supporta l'attività dell'AATO tramite la verifica degli obiettivi qualitativi dei servizi erogati, la valutazione comparative sulle prestazioni delle gestioni, anche con riferimento agli aspetti tariffari, e la definizione di proposte di ottimizzazione del servizio.

EMENDAMENTO 9

Dopo l'articolo 8 del DDL N. 103/355/2008 è inserito il seguente articolo 8 bis:

“Articolo 8 bis
(Disposizioni diverse)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs 152/2006, la Giunta regionale adotta appositi regolamenti in materia di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente

2 Il comma 3 dell'articolo 101 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) è sostituito dal seguente:

“3. Al fine di favorire, promuovere e mantenere la presenza e lo sviluppo degli insediamenti abitativi nell'entroterra della regione, a garanzia di una corretta regimazione delle acque sul territorio a salvaguardia dal dissesto idrogeologico, sono previste esenzioni dal pagamento dei canoni nei casi di prelievi non superiori a 0,7 litri /secondo per l'uso igienico e potabile, per l'innaffiamento di orti e giardini inservienti direttamente ai titolari della concessione e alle loro famiglie, per l'abbeveraggio del bestiame e per ogni altro uso connesso agli stretti fabbisogni familiari, escluso ogni altro uso, anche parziale, per attività economica, imprenditoriale o commerciale, da

parte di utenza non servita da pubblico acquedotto e per uso irriguo.”.

3. Il comma 5 dell'articolo 101 della l.r. n. 18/1999 è sostituito dal seguente comma:

“5. I canoni sono introitati dalla Regione e dalle Province secondo le rispettive competenze e destinati, almeno per l'80 per cento, al finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo, con priorità per gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché gli interventi inerenti la tutela delle risorse idriche, in attuazione dei programmi triennali, di cui all'articolo 42 della legge regionale 4 agosto 2006 n. 20 (Nuovo ordinamento dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale). Con tali risorse le Province, in conformità ai criteri ed agli indirizzi stabiliti nel programma triennale, approvano annualmente il programma degli interventi di manutenzione ordinaria relativi alla difesa del suolo. Gli interventi strutturali, di manutenzione straordinaria nonché gli studi, i monitoraggi e le progettazioni finanziati a valere sugli introiti dei canoni eccedenti il fabbisogno manutentivo ordinario sono individuati nel programma annuale, approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 4 della l.r. n. 20/2006.”.

4. Al comma 1 dell'articolo 91 della l.r. n. 18/1999, dopo la lettera l) è inserita la seguente lettera l bis):

“l bis) la definizione di criteri, indirizzi, e procedure in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali anche in attuazione della disposizione dell'articolo 115 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).”.

5. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 4 agosto 2006 n. 20 (Nuovo ordinamento dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale), dopo le parole “Piano di tutela dell'ambiente marino e costiero” sono inserite le seguenti parole “che ha gli effetti dei Piani di bacino”, e dopo la parola “redatto” sono inserite le seguenti “e adottato anche”.

Articolo 9
Norma transitoria

1. In attuazione dell'articolo 197 del d. lgs. 152/06 alle Province competono le azioni di controllo e la verifica, nonché l'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti.

2. I Piani provinciali per la gestione dei rifiuti approvati mantengono efficacia quanto ai seguenti contenuti:

- a. Individuazione, sulla base delle previsioni del Piano territoriale di coordinamento di cui alla L.R.36/1997 e dei criteri definiti nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ;
- b. Organizzazione dei sistemi di raccolta differenziata in relazione alle dimensioni e caratteristiche territoriali di riferimento
- c. Fabbisogno di impianti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani non recuperabili fino all'anno 2010.

3. Eventuali ampliamenti degli impianti di discarica per rifiuti urbani esistenti o realizzazione di nuovi impianti di discarica per rifiuti urbani che

6. Dopo il comma 1, dell'articolo 41 della l.r. n. 20/2006 è inserito il seguente comma 1 bis):

“1 bis) Nelle more dell'approvazione del piano la Regione adotta misure di salvaguardia con particolare riferimento alla difesa delle coste e degli abitati costieri dall'erosione marina e degli habitat. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano e comunque per un periodo non superiore a tre anni.”.

EMENDAMENTO 10

“Articolo 9
(Norma transitoria)

1. Fino all'effettiva istituzione delle AATO di cui all'articolo 2, continuano ad operare le forme di cooperazione fra gli enti locali degli Ambiti territoriali ottimali, esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale delle segreterie delle forme di cooperazione di cui al comma 1 viene trasferito, a parità di trattamento giuridico ed economico applicato in base ai contratti collettivi di settore del comparto di provenienza, alle segreterie tecniche delle AATO in conformità alla dotazione organica definita per ciascun consorzio.

3. Le AATO subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui al comma 1.

si rendano necessari nelle more dell'attuazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 7 potranno essere autorizzati esclusivamente sulla base di accordi di programma fra Regione, Provincia e Comuni interessati.

4. Gli accordi di programma di cui al comma precedente possono essere stipulati a condizione che, a livello di ambito territoriale ottimale interessato dall'ampliamento di discarica esistente o realizzazione di nuova discarica, siano stati raggiunti gli standards e gli obiettivi di cui alla deliberazione prevista dall'articolo 8 della presente legge.

5. Tali accordi di programma prevedono misure compensative a favore dei Comuni interessati dall'ampliamento di discarica esistente o realizzazione di nuova discarica.

Articolo 10

Regolamenti di attuazione della legislazione in materia di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 113 del D. Lgs 152/2006 sono emanati regolamenti in materia di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente.

Articolo 11

Abrogazioni e sostituzioni

1. Sono abrogati gli artt. 32 e 33 della L.R. 18/1999,
2. E' abrogato l'articolo 34 della legge regionale n. 20 del 4 agosto 2006.
3. Il comma 3 dell'art. 101 c. 3 della L.R. 18/1999 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) è sostituito dal seguente:
4. Al fine di favorire, promuovere e mantenere la presenza e lo sviluppo degli insediamenti abitativi nell'entroterra della regione, a garanzia di una corretta regimazione delle acque sul territorio a salvaguardia dal dissesto idrogeologico, sono previste esenzioni dal pagamento dei canoni nei casi di prelievi non superiori a 0,7 (sarebbe per caso il caso di abbassare il limite?) litri /secondo per l'uso igienico e potabile, per l'innaffiamento di orti e giardini inservienti direttamente ai titolari della concessione e alle loro

EMENDAMENTO 11

L'articolo 10 del DDL N. 103/355/2008 è soppresso.

EMENDAMENTO 12

L'articolo 11 del DDL N. 103/355/2008 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 32 e 33 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).
2. E' abrogato l'articolo 34 della legge regionale n. 20 del 4 agosto 2006 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale)”

famiglie, per l'abbeveraggio del bestiame e per ogni altro uso connesso agli stretti fabbisogni familiari, escluso ogni altro uso, anche parziale, per attività economica, imprenditoriale o commerciale, da parte di utenza non servita da pubblico acquedotto e per uso irriguo.

RELAZIONE

Il provvedimento legislativo in oggetto si rende necessario al fine di adeguare l'ordinamento regionale alle disposizioni del d.lgs.152/2006 in materia di organizzazione delle forme associative fra enti locali ai fini dello svolgimento dei servizi pubblici locali in materia di risorse idriche e di gestione rifiuti.

La materia, già oggetto di disciplina specifica nell'ambito della l.r. 18/1999 , richiede una rivisitazione alla luce delle disposizioni del d.lgs.152/06 che prevedono l'istituzione di Autorità d'ambito dotate di personalità giuridica a cui sono assegnate le funzioni in materia di organizzazione ed affidamento dei servizi pubblici locali fino ad oggi svolte dai Comuni. In Liguria fino al momento attuale la forma di cooperazione scelta per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ambito territoriale Ottimale già previsto nelle previgenti normative di settore , è stata quella della convenzione fra Province e relativi Comuni. La scelta della convenzione non risulta in oggi adeguata allo svolgimento delle specifiche funzioni attribuite dal rinnovata quadro normativo nazionale, che richiede un soggetto di governo in grado di assumere direttamente la titolarità di rapporti giuridici attivi e passivi. La scelta di istituire 4 consorzi obbligatori denominati Autorità d'ambito , in conformità ai principi dell'art.31 del d.lgs.267/2000, risponde all'esigenza di mantenere e rafforzare un assetto omogeneo dei servizi pubblici locali in oggetto su aree territoriali coincidenti con i territori delle province, mentre la decisione di unificare funzioni attinenti alle gestione rifiuti ed alle risorse idriche, mantenendo segreterie tecniche separate per i due settori è da attribuire all'intento di razionalizzare funzioni e spese dei nuovi organismi.

La normativa si propone inoltre di rivedere, nell'ottica della semplificazione e dell'accrescimento dell'efficacia, gli strumenti di pianificazione settoriale, individuando soluzioni e modalità per il

RELAZIONE

Relazione generale

Il presente disegno di legge apporta le modifiche al DDL n. 103/355/2008 che sono risultate necessarie per il miglior coordinamento della disciplina ivi prevista. Sono altresì apportate alcune modifiche alla l.r. n. 18/1999 e alla l.r. n. 20/2006.

passaggio dalla attuale fase a quella futura , che sarà fondata sull'attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs.152/2006.

Relazione articolata

Articolo 1

Richiama i principi e le finalità della legge, individuando i principali obiettivi di riferimento dei nuovi assetti gestionali.

Conferma in capo alla Province le competenze in materia di autorizzazioni, evidenziando la separazione fra competenze attinenti l'organizzazione della gestione dei servizi pubblici locali e procedure di verifica e controllo delle attività ed impianti operanti nei settori interessati.

Articolo 2

Definisce la costituzione e gli organi dell'Autorità d'ambito. Stabilisce inoltre i criteri per attribuire la partecipazione degli enti all'Autorità d'ambito ed i quorum necessari per l'assunzione di decisioni del nuovo soggetto, prevedendo inoltre il subentro in tutti i rapporti giuridici inerenti gli ATO in oggi operanti.

Articolo 3

Definisce la procedura per la costituzione dell'Autorità d'ambito definendo tempi e modalità per la approvazione e la ratifica da parte degli organi dei singoli Comuni, degli atti istitutivi.

Articolo 4

Prevede le modalità e le tempistiche per i nuovi affidamenti del servizio secondo le previsioni del d.lgs.152/06, individuando in specifici atti convenzionali gli strumenti per garantire la transizione dagli assetti gestionali attuali a quelli conformi al principio di omogeneità di ambito.

Articolo 5

Prevede e disciplina l'esercizio di poteri sostitutivi, da attivare nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini definiti dagli articoli precedenti per la

Relazione articolata

Articolo 1

Richiama le finalità e l'ambito di applicazione della legge, individuando i principali obiettivi di riferimento dei nuovi assetti gestionali.

Articolo 2

Individua il territorio degli ambiti ottimali e prevede la costituzione dell'Autorità d'Ambito nella forma del consorzio obbligatorio. Stabilisce inoltre i criteri per attribuire la partecipazione degli enti all'Autorità d'ambito, i quorum necessari per l'assunzione di decisioni del nuovo soggetto, il contenuto degli atti istitutivi e gli organi del consorzio.

Articolo 3

Definisce la procedura per la costituzione dell'Autorità d'ambito definendo tempistica e modalità per la approvazione da parte dei singoli Comuni, degli atti istitutivi.

Articolo 4

Prevede le modalità e le tempistiche per i nuovi affidamenti dei servizi, secondo le previsioni del d.lgs.152/06, sulla base di schemi tipo di contratti di servizio e convenzione definiti dalla Regione.

Articolo 5

Prevede e disciplina l'esercizio di poteri sostitutivi, da attivare nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini definiti dagli articoli precedenti per la costituzione e l'esercizio delle principali competenze dell'Autorità d'ambito, inclusa la approvazione dei Piani d'ambito in materia di gestione rifiuti, e le procedure finalizzate all'affidamento dei servizi.

Articolo 6

Prevede la approvazione di atti di indirizzo da parte del Consiglio Regionale, finalizzati a determinare contenuti e criteri da seguire nella

costituzione e l'esercizio delle principali competenze dell'Autorità d'ambito, inclusa la approvazione dei Piani d'ambito e le attività inerenti l'affidamento dei servizi.

Articolo 6

Prevede la approvazione di un atto di indirizzo da parte della Regione, finalizzato a determinare contenuti e criteri da seguire nella redazione dei Piani d'Ambito dell'Autorità d'ambito, ed a stabilire obiettivi e vincoli di tipo pianificatorio da rispettare nel periodo transitorio.

Articolo 7

Disciplina la redazione e approvazione dei Piani d'ambito costituenti il riferimento per la determinazione degli assetti gestionali ed impiantistici all'interno dell'ATO.

Articolo 8

Definisce compiti ed attività degli organismi di verifica e monitoraggio operanti nei settori delle risorse idriche e dei rifiuti con riferimento alle materie disciplinate dalla legge.

Articolo 9

Individua la valenza delle previsioni dei Piani provinciali approvati, in relazione al rinnovato quadro funzionale determinato dal ddl. Prevede la possibilità di ampliamenti delle discariche esistenti purchè gli ATO interessati abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa nazionale.

Articolo 10

Prevede l'emanazione di regolamenti in materia di acque meteoriche di dilavamento e prima pioggia in conformità alle norme nazionali vigenti.

redazione dei Piani d'Ambito in materia di gestione rifiuti, ed a stabilire principi ed obiettivi di livello pianificatorio da rispettare nel periodo transitorio per quanto attiene al servizio idrico. Individua la valenza delle previsioni dei Piani provinciali di gestione rifiuti già approvati, in relazione al rinnovato quadro funzionale determinato dal ddl. Prevede la possibilità di ampliamenti delle discariche esistenti purchè gli ATO interessati abbiano raggiunto obiettivi e standard fissati nell'atto di indirizzo regionale.

Articolo 7

Disciplina tempistica e modalità per la redazione e approvazione dei Piani d'ambito costituenti il riferimento per la determinazione degli assetti gestionali ed impiantistici all'interno dell'ATO.

Articolo 8

Definisce compiti ed attività degli organismi di verifica e monitoraggio – Osservatorio sulle risorse idriche ed Osservatorio regionale sui rifiuti - operanti nei settori delle risorse idriche e dei rifiuti con riferimento alle materie disciplinate dalla legge.

Articolo 8 bis

Contiene diverse disposizioni in materie ambientali correlate .

c.1 Prevede l'emanazione di regolamenti in materia di acque meteoriche di dilavamento e prima pioggia in conformità alle norme nazionali vigenti.

c.2 Viene modificato il comma 3 dell'articolo 101 della l.r. 18/99 in modo da prevedere esenzioni per il pagamento dei canoni in casi di prelievi di tipo " familiare".

c. 3 La modifica amplia la tipologia degli interventi, cui devono essere destinati gli introiti dei canoni del demanio idrico in coerenza con l'impostazione stabilita nella l.r. 20/2006 relativamente alla programmazione in materia di difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche, individuando la percentuale minima degli introiti da riservare agli stessi e chiarendo, altresì, gli aspetti applicativi.

In particolare, per quanto attiene alla materia della difesa del suolo, fermo restando la priorità di destinazione per la manutenzione ordinaria, gli introiti dei canoni sono, infatti, utilizzabili anche per gli interventi di manutenzione

Articolo 11

Abroga gli artt. 32 e 33 della L.R. 18/1999 superati dalle presenti disposizioni in materia di pianificazione, in conformità ai nuovi compiti attribuiti alle Province dall'art. 197 del d.lgs. 152/06, nonché l'articolo 34 della l.r. 20/06 per poter modificare l'Osservatorio dei corpi idrici in conformità alla direttiva europea 2000/60.

Viene inoltre modificato il comma 3 dell'articolo 101 della l.r. 18/99 in modo da prevedere esenzioni per il pagamento dei canoni in casi di prelievi di tipo "familiare".

straordinaria o strutturali nonché per gli studi, i monitoraggi e le progettazioni.

Si chiarisce, inoltre, la competenza provinciale in ordine all'individuazione degli interventi di manutenzione ordinaria ed alla approvazione del programma relativo nel rispetto dei criteri e degli indirizzi fissati nel Programma triennale.

Ogni altra tipologia di intervento in materia di difesa del suolo, compresi gli studi, i monitoraggi e le progettazioni, finanziabili a valere sulle le risorse introitate dai canoni, deve, invece, essere individuata nell'ambito del programma annuale regionale, di cui all'art. 43, comma 4, della l.r. n. 20/2006.

c. 4 La norma è finalizzata a dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 115 del D.Lgs. 152/06, recante norme in materia ambientale, che pone in capo alla Regione l'obbligo di provvedere alla tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici.

cc. 5 e 6 La presente modifica si rende necessaria per consentire l'adozione del Piano di tutela dell'ambiente marino e costiero, anche a riguardo a singole unità fisiografiche, che costituiscono l'unità territoriale di riferimento individuata dalla legge per lo sviluppo dei contenuti del Piano medesimo. L'adozione del Piano per l'intero territorio regionale, così come previsto dall'attuale formulazione della norma, richiede, infatti, tempistiche non compatibili rispetto alle esigenze non procrastinabili di gestione integrata e sostenibile delle risorse ambientali, che caratterizzano l'ambiente marino e costiero.

Ulteriore obiettivo perseguito dalle modifiche proposte è quello di assicurare che il Piano in esame, non costituisca un piano di settore, che si aggiunge agli altri strumenti di pianificazione del territorio già vigenti.

Le finalità di conservazione della costa nonché degli habitat e biocenosi di pregio, che costituiscono gli obiettivi fondamentali del Piano, non possono infatti che essere perseguiti riconoscendo espressamente al Piano gli effetti del Piano di bacino, ovvero la prevalenza sugli altri strumenti di pianificazione territoriale.

Diversamente l'attuale declassamento del Piano a mero atto di pianificazione di settore ed in quanto tale privo dell'efficacia tipica degli atti posti a tutela delle risorse naturali comporta un'inaccettabile scadimento

della protezione delle risorse ambientali, che sostengono lo sviluppo economico nel territorio regionale.

Analoga finalità è perseguita dalla norma, che prevede che la Regione adotti, nelle more dell'approvazione del Piano, misure di salvaguardia immediatamente vincolanti e valide, comunque, per un periodo non superiore a tre anni con particolare riguardo alla difesa delle coste e degli abitati costieri dall'erosione marina e degli habitat.

Articolo 9

Disciplina il periodo transitorio fino alla effettiva istituzione delle AATO , con riferimento alle attività, al personale ed ai rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione fra gli enti locali degli Ambiti territoriali ottimali.

Articolo 10

Viene soppresso l'art. 10 del ddl 103/355/2008

Articolo 11

Abroga gli artt. 32 e 33 della L.R. 18/1999 superati dalle presenti disposizioni in materia di pianificazione, in conformità ai nuovi compiti attribuiti alle Province dall'art. 197 del d.lgs.152/06, nonché l'articolo 34 della l.r. 20/06 per poter modificare l'Osservatorio dei corpi idrici in conformità alla direttiva europea 2000/60.